



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA



DIREZIONE TECNICA

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ESCAVO DEI CANALI PORTUALI DI GRANDE NAVIGAZIONE AL PORTO DI VENEZIA ED AL PORTO DI CHIOGGIA

PROGETTO ESECUTIVO (NOVEMBRE 2019)

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTA

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
Geom. Alessia Favaro - Geom. Luca Battiston

REDATTO

Dott. ssa Michela Vicentini
geom. Alessia Favaro

**DIRETTORE TECNICO E
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Andrea Menin

CODICE PROGETTO

49.662.000

CODICE ELABORATO

006

SCALA

-

| rev | data | descrizione | redatto | controllato | approvato |
|-----|---------|-------------|------------------|-------------|-----------|
| 0 | 11/2019 | EMISSIONE | Vicentini/Favaro | A. Menin | A. Menin |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

Sommario

| | |
|--|----|
| Sommario..... | 2 |
| CAPO I | 4 |
| Natura ed oggetto dell'appalto..... | 4 |
| Art. 1 Oggetto dell'appalto | 4 |
| Art. 2 Ammontare dell'appalto | 4 |
| Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili..... | 4 |
| Art. 4 Modalità di stipulazione dell'accordo quadro | 5 |
| CAPO II | 5 |
| Disciplina contrattuale | 5 |
| Art. 5 Interpretazione | 5 |
| Art. 6 Documenti contrattuali..... | 5 |
| Art. 7 Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro..... | 5 |
| Art. 8 Fallimento | 6 |
| Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, condotta dei lavori e domicilio..... | 6 |
| Art. 10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione | 6 |
| CAPO III | 7 |
| Termini per l'esecuzione | 7 |
| Art. 11 Consegna e inizio dei lavori | 7 |
| Art. 13 Sospensioni e proroghe | 9 |
| Art. 14 Penali in caso di ritardo | 10 |
| CAPO IV | 11 |
| Disciplina economica | 11 |
| Art. 15 Anticipazione..... | 11 |
| Art. 16 Pagamenti in acconto | 11 |
| Art. 17 Pagamenti a saldo | 12 |
| Art. 18 Revisione prezzi | 12 |
| Art. 19 Cessione del contratto..... | 12 |
| Art. 20 Cessione dei crediti | 12 |
| CAPO V | 12 |
| Criteri per la liquidazione dei corrispettivi dei lavori | 12 |
| Art. 21 Valutazione dei lavori a misura..... | 12 |
| Art. 22 Valutazione dei lavori in economia..... | 13 |
| CAPO VI | 13 |
| Garanzie | 13 |
| Art. 23 Cauzione provvisoria..... | 13 |
| Art. 24 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva | 13 |
| Art. 25 Riduzione delle garanzie | 14 |
| Art. 26 Assicurazioni a carico dell'impresa | 14 |
| CAPO VII | 14 |
| Esecuzione dei lavori..... | 14 |
| Art. 27 Variazione dei lavori..... | 14 |
| Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi..... | 15 |
| CAPO VIII | 16 |
| Sicurezza nei cantieri | 16 |
| Art. 29 - Norme di sicurezza generali..... | 16 |

| | |
|---|----|
| Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro..... | 16 |
| Art. 31 - Piani di sicurezza..... | 16 |
| Art. 32 - Piano operativo di sicurezza..... | 17 |
| Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza..... | 17 |
| CAPO IX..... | 17 |
| Subappalto..... | 17 |
| Art. 34 - Subappalto..... | 17 |
| Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto..... | 18 |
| Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori..... | 18 |
| CAPO X..... | 18 |
| Controversie..... | 18 |
| Art. 37 Controversie..... | 18 |
| Art. 38 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori..... | 19 |
| CAPO XI..... | 19 |
| Ultimazione lavori..... | 19 |
| Art. 39 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione..... | 19 |
| Art. 40 Termini per il collaudo..... | 19 |
| Art. 41 Presa in consegna dei lavori ultimati..... | 19 |
| CAPO XII..... | 20 |
| Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore..... | 20 |
| Art. 42 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera..... | 20 |
| Art. 43 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore..... | 21 |
| Art. 44 Oneri a carico dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale..... | 24 |
| Art. 45 Disciplina del cantiere..... | 24 |
| Art. 46 Materiali ed oggetti di valore..... | 25 |
| Art. 47 Spese contrattuali, imposte e tasse..... | 26 |
| Art. 48 Elenco descrittivo delle voci di prezzo..... | 26 |

CAPO I

Natura ed oggetto dell'appalto

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di escavo nei canali portuali di grande navigazione ai Porti di Venezia e Chioggia da aggiudicarsi tramite procedura aperta ai sensi dell'Art. 54 comma 3 e dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le principali attività previste sono:

- realizzazione dello scavo selettivo di fondali secondo le indicazioni che saranno fornite all'aggiudicatario, nonché il trasporto e il successivo conferimento dei sedimenti scavati nei siti individuati e autorizzati dagli Enti Competenti;
- refluento dei sedimenti dalla fossa di transito alle barene o casse di colmata predisposte a mezzo draga idro refluyente o altro sistema di pompaggio, compreso fornitura, posa e movimentazione delle necessarie tubazioni galleggianti.
- sorveglianza e manutenzione delle barene o casse di colmata durante il periodo di refluento.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo a base di gara per l'esecuzione dei lavori relativi all'escavo dei canali portuali di grande navigazione al Porto di Venezia ed al Porto di Chioggia, relativo alla durata prevista dal presente schema di contratto, è pari a complessivi **€ 4.765.000 di cui 65.000,00 per oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere** non soggetti a ribasso di gara.

Art. 3 Categoria prevalente, categorie scorparabili e subappaltabili

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto:

| Categorie | | | Totale Categoria | | |
|-----------|-------|-----------------------------------|------------------|----------------|-----|
| Cod. | Clas. | Descrizione | a misura | Importo | % |
| 0G7 | V | OPERE MARITTIME E DI DRAGAGGIO | | € 4.700.000,00 | 100 |
| | | Oneri per la sicurezza * | | € 65.000,00 | |

*Gli oneri di sicurezza saranno valutati e computati in dettaglio per ogni singolo contratto applicativo/ordine di servizio.

Art. 4 Modalità di stipulazione dell'accordo quadro

L'appalto è interamente a misura, pertanto, ai sensi della lettera eeeee) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo contrattuale si riferirà alla prestazioni complessive come eseguite e dedotte dal contratto "a misura", elencate nella medesima Lista delle Categorie e Forniture previste per l'esecuzione dei lavori, il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

CAPO II

Disciplina contrattuale

Art. 5 Interpretazione

In tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).

Art. 6 Documenti contrattuali

L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.

Fanno parte integrante del contratto, e vengono ad esso allegati:

- Il presente Schema di contratto;
- Il capitolato speciale di appalto;
- L'offerta economica dell'aggiudicatario;
- Il piano di sicurezza e coordinamento;

Fanno altresì parte del contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo, ma conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, nonché:
- b) le polizze di garanzia;

Sono contrattualmente vincolanti, oltre al Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145 per la parte in vigore, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici

Art. 7 Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Schema di contratto implica da parte dell'Appaltatore la piena conoscenza degli elaborati progettuali, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

Art. 8 Fallimento

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 D.lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, condotta dei lavori e domicilio

Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore deve eleggere domicilio a Venezia, e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.

A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto, deve conferire, per atto pubblico, su eventuale richiesta di APV, mandato con rappresentanza a persona fisica fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il direttore di cantiere con la propria struttura di direzione di cantiere, nei modi e con il personale indicati in sede di offerta,

Art. 10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, i sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

E' inoltre stabilito espressamente che nel caso in cui qualche particolare progettuale non fosse sufficientemente descritto, esso in ogni caso dovrà essere eseguito nel modo meglio corrispondente allo scopo e in caso dubbio, in modo analogo alle altre realizzazioni del genere già esistenti.

L'impresa è ritenuta responsabile di tutti i danni che possono essere arrecati a qualsiasi opera sia pubblica che privata per erronee manovre, per l'impiego di mezzi inadeguati.

L'impresa è pure tenuta a riparare tali danni direttamente ed a pagare l'importo dei lavori di ripristino, a seconda di quanto verrà stabilito dalla Direzione lavori. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire direttamente i ripristini e di trattenere all'impresa l'importo relativo, deducendolo dal credito dell'impresa stessa.

CAPO III

Termini per l'esecuzione

Art. 11 Consegna e inizio dei lavori

L'appaltatore è tenuto ad accettare la consegna d'urgenza dei lavori di cui alla presente procedura, sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del relativo contratto.

Si riporta, in ogni caso, la disciplina generale, in ordine alla consegna e all'inizio dei lavori.

L'appaltatore, una volta stipulato l'accordo quadro, e non oltre sette (7) giorni dalla data della stipulazione, dovrà prendere accordi con la direzione lavori per dare inizio ed eseguire le opere e le prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

Tali opere dovranno essere eseguite secondo gli ordini di servizio dati di volta in volta dalla direzione lavori e l'appaltatore dovrà presentare all'Autorità di Sistema Portuale un programma esecutivo (cronoprogramma) dettagliato per l'esecuzione dei lavori per ognuno degli interventi disciplinati da contratto applicativo/ordine di servizio.

Il suddetto cronoprogramma dovrà essere presentato all'Autorità di Sistema Portuale entro cinque (5) giorni dalla data di ogni contratto applicativo/ordine di servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto programma verrà applicata la medesima penale di cui all'articolo 14 del presente accordo quadro.

Per gli interventi urgenti, richiesti dalla direzione lavori con specifico ordine di servizio, l'appaltatore dovrà procedere secondo le indicazioni del capitolato speciale d'appalto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.

I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che la lavorazione è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al presente articolo, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il presente articolo si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Le opere e prestazioni dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori mediante emissione di ordini di servizio. La Direzione lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla stazione Appaltante dei danni eventuali.

Art. 12 Termini per l'ultimazione dei lavori

L'Accordo Quadro ha una durata di 2 (due) anni, a decorrere dalla data di consegna dei lavori, o al raggiungimento dell'importo massimo previsto dai lavori stessi previsto dal presente accordo.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che in questo caso ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione appaltante richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.101 comma 3 del d.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., avrà il compito di impartire all'appaltatore, tramite ordini di servizio redatti in doppio esemplare sottoscritti dallo stesso D.L. e dal RUP, disposizioni ed istruzioni. I citati ordini di servizio, sono inviati all'esecutore, che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza e l'esecutore è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute negli stessi.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Autorità di Sistema Portuale a sottoscrivere contratti applicativi/ordini di servizio per l'intero importo dell'accordo quadro, pertanto l'appaltatore non avrà nulla a pretendere.

Qualora l'ultimo contratto applicativo/ordine di servizio prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo Quadro potrà risolversi anticipatamente rispetto alla durata massima, in relazione all'esaurimento della somma stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, ivi compreso il ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 108 commi 3 e 4 del Codice dei Contratti), anche riferito ai singoli contratti applicativi/ordini di servizio, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo Quadro senza che questi abbia a sollevare qualsivoglia pretesa.

Art. 13 Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere a modifiche del contratto durante il periodo d'efficacia. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma di legge.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

L'appaltatore, qualora per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può richiedere la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto perché il responsabile del procedimento risponda in merito all'istanza di proroga. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta (30) giorni dal suo ricevimento.

Art. 14 Penali in caso di ritardo

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, con conseguente mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, si applica la seguente penale:

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto del contratto.

La penale è riferita al singolo contratto applicativo/ordine di servizio.

In relazione alle seguenti tipologie di intervento:

- LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, ossia interventi che dovranno iniziare entro un giorno dalla comunicazione. La penale verrà calcolata per ogni giorno di ritardo dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori esplicitamente disposte nel Contratto applicativo/ordine di servizio sottoscritto dal D.L. e da R.U.P.
- LAVORI PROGRAMMABILI, ossia interventi concordati con l'impresa. La penale sarà calcolata per ogni giorno di ritardo dalle date di inizio e ultimazione dei lavori rispetto al tempo stabilito con apposito Contratto applicativo/ordine di servizio.

Inoltre, nel caso di

- INTERVENTI URGENTI, ossia interventi che dovranno iniziare entro due ore dalla richiesta a mezzo e-mail e/o messaggio telefonico (sms). La penale verrà calcolata in **50 (cinquanta) €** per ogni ora di ritardo accumulata all'inizio effettivo dell'intervento. **Al fine di assicurare la disponibilità tempestiva nei casi urgenti, l'appaltatore dovrà assicurare la reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, ai contatti dallo stesso indicati.**

Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui al D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni od oneri, comunque sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi stesi.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate dal Responsabile unico del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

I vari contratti applicativi/ordini di servizio dovranno indicare i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori.

CAPO IV

Disciplina economica

Art. 15 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità ivi previste.

Art. 16 Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento **il cui importo verrà fissato di volta in volta dal contratto applicativo/ordine di servizio** mediante emissione di certificato di pagamento per i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di collaudo.

Il certificato di pagamento viene emesso nei termini di legge. L'emissione è subordinata alla acquisizione da parte della stazione appaltante del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'appaltatore e dei subappaltatori e di copia delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dell'appaltatore ai subappaltatori.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dovrà essere altresì disposto il pagamento degli importi dovuti.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere

ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente articolo.

La rata di saldo è corrisposta, a norma di legge

Art. 17 Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del presente articolo.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 16, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 18 Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Per l'adeguamento dei prezzi si applica quanto disposto nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 19 Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 20 Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

CAPO V

Criteri per la liquidazione dei corrispettivi dei lavori

Art. 21 Valutazione dei lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale e nelle enunciazioni delle singole voci di elenco; in ogni altro caso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate sul luogo del lavoro, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti che modifichino le quantità effettivamente in opera. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi previsti nell'elenco prezzi unitari, al netto del ribasso offerto.

Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali o ingrossamenti non rispondenti ai dati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Art. 22 Valutazione dei lavori in economia

Per i lavori da eseguire in economia i prezzi della manodopera saranno computati per ora secondo le tabelle del Genio Civile di Venezia, in vigore alla data di esecuzione dei lavori, aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utile d'impresa. Sull'aumento per spese generali ed utile d'impresa verrà applicato il ribasso d'asta.

Saranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla D.L. esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro, uso di trabattelli, compresi consumi anche di energia elettrica e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno contabilizzate le ore effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazione di giornata lavorativa, e non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e trasferta.

Per le prestazioni in economia l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla D.L. le liste con le ore di impiego relative agli operai utilizzati e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, la D.L. predisporrà. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

CAPO VI

Garanzie

Art. 23 Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 24 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa sopra richiamata deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel cantiere.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

Art. 25 Riduzione delle garanzie

La cauzione definitiva verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

L'importo della cauzione provvisoria, della garanzia fideiussoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico documenta, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 26 Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

CAPO VII

Esecuzione dei lavori

Art. 27 Variazione dei lavori

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti, ai sensi del presente articolo, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Le opere e prestazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto dal Direttore dei lavori tramite ordini di servizio. Nell'ambito delle proprie competenze, infatti, il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice, ha il compito di impartire disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio, redatti in doppio esemplare firmati dallo stesso D.L. e vistati dal responsabile unico del procedimento.

I citati ordini di servizio, verranno trasmessi all'appaltatore, che sarà tenuto a restituire firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore avrà l'obbligo di rispettare le disposizioni contenute negli stessi ordini di servizio.

La Direzione lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Qualora alla scadenza del contratto applicativo/ordine di servizio risultasse che le opere e le finiture non fossero eseguite a regola d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di adottare tutti i provvedimenti, atti necessari ad eliminare le irregolarità, fatto salvo il riconoscimento alla stazione Appaltante di eventuali danni.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Autorità di Sistema Portuale a emettere ordini di servizio/ contratti applicativi per l'intero importo dell'accordo quadro. Pertanto l'aggiudicatario non avrà nulla pretendere finché l'Autorità di Sistema Portuale non darà esecuzione ai contratti applicativi/ordini di servizio.

Art. 28 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati in conformità alle disposizioni di legge.

CAPO VIII

Sicurezza nei cantieri

Art. 29 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre il piano di sicurezza di cantiere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Nuovo testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 31 - Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 32 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato e integrato, e contiene, inoltre, le notizie con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale nonché alla migliore disciplina tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il riconoscimento degli oneri della sicurezza viene effettuato sulla base di un'apposita contabilità degli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa e saranno liquidati a misura.

CAPO IX

Subappalto

Art. 34 - Subappalto

E' ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle imprese.

Il contratto di subappalto, al fine di consentire alla stazione appaltante ovvero alla Direzione dei lavori, di verificare le attività svolte dal subappaltatore, deve contenere oltre all'importo dei lavori, anche l'esatta quantificazione in termini di misure e lavorazioni del contratto tra l'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia e l'appaltatore, che si intendono subappaltare.

L'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia si riserva di verificare che l'importo sia congruo con l'ammontare delle lavorazioni.

Art. 35 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le previsioni di legge.

Art. 36 - Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo che nei casi ed alle condizioni previste dalla vigente normativa.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle imprese.

CAPO X

Controversie

Art. 37 Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto Responsabile del procedimento procede secondo i termini di legge per il raggiungimento di un accordo bonario.

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dalla vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale.

Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al presente articolo, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Venezia.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.

Non è ammesso l'arbitrato per la definizione delle controversie.

Art. 38 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii...

CAPO XI

Ultimazione lavori

Art. 39 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell'esecutore dei lavori di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori medesimi.

In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Schema di contratto, proporzionalmente all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo.

Art. 40 Termini per il collaudo

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

Art. 41 Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate e realizzate, prima dell'emissione del certificato provvisorio. In tale ipotesi, da comunicarsi all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L'Amministrazione può procedere alla presa in consegna anticipata nel rispetto delle condizioni di legge e previa acquisizione del verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

La presa in possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in

presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di contratto.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

CAPO XII

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 42 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili (**od altro contratto collettivo**) e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

e) l'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla medesima legge citata. L'assenza di detta clausola comporta la nullità del contratto. L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Amministrazione copia dei suddetti contratti.

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende il pagamento del SAL sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Se società cooperativa, l'Impresa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Art. 43 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto e al presente schema di contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1.1. Oneri e obblighi generali

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
- b) la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
- d) le spese per l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- e) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- f) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- g) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- h) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
- i) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;

- j) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- k) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere per trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- l) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- m) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
- n) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/04/2000, n° 145;
- o) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato digitale. Il file digitale sarà nominato con l'indicazione dell'oggetto fotografato e la data del rilievo fotografico;
- p) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori;
- q) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
- r) La redazione, prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, la previsione circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale o progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- s) La presentazione del Piano di Protezione Ambientale (PPA) qualora l'impresa partecipante alla procedura di affidamento non sia certificata ISO 14001 o registrata EMAS;
- t) L'impresa affidataria dovrà fornire tutte le schede tecniche e i certificati necessari.
- u) l'installazione e l'approntamento del cantiere, compresi i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, l'illuminazione e la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- v) i costi dovuti alla suddivisione e gestione delle lavorazioni per garantire la continuità delle funzioni ad oggi esistenti nell'area d'intervento;
- w) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- x) **ai fini del collaudo delle opere, l'effettuazione a proprio carico delle prove di laboratorio, presso un'impresa scelta dalla Stazione Appaltante all'interno di una terna di nomi proposta dall'appaltatore.**

Oltre a quelli specificati nel Capitolato Generale e nel presente schema di contratto, si elencano qui di seguito, a titolo di esempio, alcuni oneri ed obblighi, anche già elencati nel presente articolo e nei successivi artt. 45, 46 e 47, suddivisi nelle varie fasi dell'appalto, che devono intendersi compresi nel prezzo complessivo offerto (oltre alle forniture e prestazioni che sono espressamente indicate nel capitolato speciale d'appalto) e, pertanto, dei quali l'Impresa dovrà tenere conto nella determinazione del prezzo di appalto.

1.2. Oneri e obblighi organizzativi

- a. la formazione di cantiere attrezzato con tutti gli impianti necessari per assicurare la perfetta esecuzione delle opere, compresi i relativi allacciamenti idrici ed elettrici;
- b. la piena ed ampia responsabilità per qualsiasi danno che per causa dell'Impresa o dei propri dipendenti possa essere causato a persone e cose proprie dell'Autorità e di terzi;
- c. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e luci per i segnali notturni nei punti prescritti e quant'altro potrà occorrere allo scopo di sicurezza e venisse particolarmente indicato dalla Direzione lavori;
- d. il mantenimento di una **sede operativa nell'ambito del territorio comunale**, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) almeno durante le giornate lavorative.

1.3. Oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere

- a. la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo, lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate, il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo;
- b. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori.
- c. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

1.4. Oneri e obblighi a conclusione dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione grafica e su file (DWG o DXF georeferenziato) dell'opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più significativi dettagli costruttivi, **su richiesta della Direzione Lavori.**

1.5. Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi

a. l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;

b. il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;

c. la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

1.6 Oneri e obblighi relativi ai sottoservizi

L'appaltatore dovrà provvedere nelle aree dove dovranno essere eseguiti scavi di vario genere, a individuare eventuale presenza di sottoservizi, contattare gli enti preposti alla gestione di tali sottoservizi e concordare modalità di eventuali spostamenti, tempistiche e/o posizionamento di nuovi sottoservizi.

1.7. Obblighi relativi alla gestione dei rifiuti

E' fatto obbligo all'appaltatore rispettare all'interno del cantiere le norme di tutela ambientale, in particolare quelle relative alla gestione dei rifiuti diretti e indiretti prodotti dalle lavorazioni effettuate, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 152 del 2006; è altresì obbligo dell'appaltatore acquisire tutte le **autorizzazioni ambientali (qualora previste)** necessarie per l'avanzamento dei lavori.

Art. 44 Oneri a carico dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale

Gli eventuali onorari spettanti al collaudatore e le indennità di trasferta di funzionari incaricati al collaudo previsto dal presente schema di contratto.

Art. 45 Disciplina del cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate.

L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.

L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In particolare, il direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione ed il Direttore dei Lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

E' facoltà dell'appaltatore istituire, con oneri a proprio carico, il servizio di guardiana e sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere; ai sensi dell'articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 46 Materiali ed oggetti di valore

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo quanto già previsto dal progetto in merito agli oneri di smaltimento.

Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.

Qualora l'Appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

Art. 47 Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'appaltatore - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l'I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo.

Art. 48 Elenco descrittivo delle voci di prezzo.

I prezzi unitari in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli offerti dall'appaltatore in sede di gara con le specifiche e le prescrizioni delle singole lavorazioni descritte nell'Elenco descrittivo delle voci di prezzo. Essi compensano oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, tutti gli oneri delle prescrizioni ed obblighi descritti nel presente schema di contratto ed allegato capitolato speciale, e quanto segue:

- a) circa gli operai ed i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché dei premi di assicurazione sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- b) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
- c) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposta di consumo, cali perdite, sprechi etc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità e oneri di cave o discariche, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.; e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato;